

Alessandra Quarta

*L'espulsione del socio dal partito tra risoluzione e sanzione:
nuovi profili civilistici della disattivazione dell'account*

SOMMARIO: 1. Introduzione – 2. Le espulsioni dal MoVimento Cinque Stelle nelle decisioni dei Tribunali di Roma, Napoli e Palermo – 3. L'espulsione come disattivazione dell'account – 3.1 La disattivazione dell'account nelle condizioni generali di eBay – 3.2. La disattivazione dell'account dei prestatori di servizi – 4. Una nuova natura per l'espulsione?

1. *Introduzione*

Lo scopo di questo contributo è di riflettere sulle trasformazioni della misura di espulsione dell'associato disciplinata dall'art. 24, c. 3, c.c. a partire dalle vicende giudiziarie che recentemente hanno interessato il MoVimento Cinque Stelle (d'ora in avanti, M5S). Le decisioni dei Tribunali di Roma¹, Napoli² e Palermo³, che hanno sospeso l'efficacia dei provvedimenti di espulsione impugnati dagli associati esclusi, consentono di riflettere sulle conseguenze che l'assimilazione "espulsione del socio/disattivazione dell'account" produce sulla classificazione di questa misura.

Si tratta di una casistica particolarmente originale in materia di amministrazione della giustizia interna di un partito che, come si dirà, trova alcuni precedenti in ambiti del tutto diversi ma che condividono la centralità dell'ambiente virtuale e della piattaforma come luogo in

¹ Ordinanza 9 aprile 2016: il testo integrale è disponibile online all'indirizzo <https://civiumlibertas.blogspot.it/2016/04/sentenza-del-tribunale-di-roma-di.html>. La massima della sentenza è pubblica sul sito del Tribunale di Roma, all'indirizzo <http://www.tribunale.roma.giustizia.it/GiurisprudenzaAllegati.aspx?idm=216&idt=2>.

² Ordinanza 13 luglio 2016: il testo integrale è disponibile online all'indirizzo <https://civiumlibertas.blogspot.it/2016/07/ordinanza-del-tribunale-civile-di.html>.

³ Decreto 11 settembre 2017 (*inaudita altera parte*) e decreto di convalida 19 settembre 2017; il testo integrale è disponibile online all'indirizzo <http://www.lacostituzione.info/index.php/2017/09/19/regionarie-5stelle-cosi-lo-stop-del-tribunale-di-palermo>.

cui si svolgono attività comuni. Infatti, per quel che riguarda il M5S, la piattaforma movimento5stelle.it ospita diversi luoghi di partecipazione, da un forum di discussione ad altre aree private in cui sono discusse e redatte proposte di legge poi affidate ai rappresentanti del partito in Parlamento. Inoltre - ed è questa probabilmente una delle attività più innovative ma anche più discusse - la piattaforma consente lo svolgimento delle primarie online, per selezionare i candidati del MoVimento da presentare alle elezioni comunali, regionali e nazionali.

2. Le espulsioni dal MoVimento Cinque Stelle nelle decisioni dei Tribunali di Roma, Napoli e Palermo

La partecipazione alle primarie svolge un ruolo centrale nella vicenda delle espulsioni dal M5S, dal momento che i ricorrenti dei procedimenti in esame sono stati espulsi prima dello svolgimento di queste consultazioni o forse, più precisamente, la misura è stata adottata proprio per impedire la loro partecipazione a un momento della vita associativa che avrebbe significato la scelta di alcuni “volti pubblici” del MoVimento in diverse elezioni.

Vale la pena di ricordare che il procedimento di espulsione è stato disciplinato dal Regolamento che il M5S ha adottato nel 2014; esso stabilisce che il provvedimento deve essere assunto dal Capo Politico dell'organizzazione e può essere impugnato dall'espulso entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione; il Comitato di Appello è l'organo di giustizia interna del partito che ha il compito di esaminare gli argomenti dell'espulso, di formulare un parere e di comunicarlo al Capo Politico. Qualora la decisione del Comitato diverga da quella del Capo Politico, quest'ultimo può rimettere la valutazione all'assemblea degli iscritti.

I processi di espulsione che hanno originato i giudizi in esame si caratterizzano per alcune difformità rispetto a questa descrizione. Infatti, nei tre procedimenti, il provvedimento di espulsione era comunicato ai ricorrenti dallo “Staff di Beppe Grillo” - un organo non previsto dal “non-statuto”, né dal Regolamento. Esso veniva poi confermato dal Comitato di Appello del M5S e, pertanto, non era rimesso alla valutazione dell'assemblea. I Tribunali di Roma, Napoli e Palermo, nel corso della valutazione sulla legittimità formale del procedimento, non hanno condiviso la medesima definizione del ruolo e della funzione dello Staff all'interno dell'organizzazione del M5S.

Infatti, il Tribunale di Roma riteneva che esso avesse agito in nome e

per conto del Capo Politico e che ciò, di conseguenza, non lasciasse spazio per una contestazione della legittimità formale del procedimento: infatti, soltanto al rappresentato poteva essere consentita la lamentela in “caso di abusiva spendita del proprio nome da parte di un preteso *falsus procurator*”. Il Tribunale di Napoli, al contrario, considerava illegittima la comunicazione pronunciata dallo Staff di Beppe Grillo, non essendo questo l'organo incaricato dal regolamento della delibera dell'espulsione, mentre il Tribunale di Palermo qualificava lo Staff come un organo gestorio e, di conseguenza, la comunicazione da esso firmata e inviata all'espulso, come un atto gestorio, impugnabile ai sensi dell'art. 2388, c. 4, c.c. È interessante notare come la valutazione del Tribunale di Napoli sia strettamente legata al suo giudizio sul Regolamento del M5S, considerato inesistente perché approvato in assenza del “procedimento assembleare rinforzato” previsto dall'art. 21 c.c. per modificare o integrare lo statuto dell'ente. Se si esclude questa conclusione del giudice campano - che quindi ha limitato il proprio sindacato al controllo di legittimità formale del procedimento -, i Tribunali di Roma e Palermo hanno sospeso l'efficacia dell'espulsione in forza del giudizio di legittimità sostanziale del provvedimento e della valutazione comparativa. Infatti, entrambi - per motivi diversi - hanno contestato l'esistenza dei fatti fondativi del provvedimento di espulsione e, allo stesso tempo, considerato il diritto dell'espulso di partecipare alla vita associativa - garantito dalla sospensione della misura - non idoneo a compromettere il perseguimento dello scopo sociale del MoVimento e, pertanto, da tutelare in via prioritaria rispetto all'interesse del partito.

Nessuno dei Tribunali è entrato nel merito delle espulsioni, confermando un orientamento costante nella giurisprudenza italiana che non estende il sindacato giudiziale all'opportunità della misura⁴; inoltre, i giudici non

⁴ Una lettura attenta della decisione del Tribunale di Roma, a dire il vero, consente di mettere in evidenza come il giudice si sia espresso sull'opportunità dell'espulsione, valutando nel merito le scelte del MoVimento. Si v. in particolare la valutazione che il Giudice esprime a proposito della contestazione mossa a uno dei ricorrenti, accusato di posizioni negazioniste dell'Olocausto: «In tale contesto appare irrilevante che il M5S si sia fatto promotore di una legge per l'introduzione del reato di 'negazionismo' [...], in quanto nel quadro dell'invocata libertà di ricerca storica, si pone l'opinione di chi ritiene che la Storia debba essere scritta non nelle aule di Tribunale, ma negli archivi storici, esaminando i documenti, o sul territorio, raccogliendo le testimonianze dei diretti interessati, così da lasciare poi agli storici e agli studiosi in genere il compito di vagliare la fondatezza e il rigore scientifico delle singole tesi. In conclusione, non appare che l'invocato diritto alla libertà di ricerca storica, a maggior ragione se rivendicato da un accademico che fa della speculazione intellettuale l'oggetto della propria attività e del proprio insegnamento, sia tale da giustificare, ex art. 24 c.c., l'irrogazione della sanzione

hanno espresso alcun parere sulla struttura istituzionale del MoVimento e tanto meno sulla sua democraticità⁵.

I giudici, rilevata l'insussistenza dei gravi motivi richiesti dall'art. 24, c. 3 c.c., hanno ordinato al MoVimento di sospendere l'espulsione e quindi la disattivazione dell'account. Vale la pena di notare che nessuna delle decisioni ha consentito ai ricorrenti di partecipare alle primarie da cui erano stati illegittimamente estromessi, dal momento che al giudice civile non era certo consentito inibirne lo svolgimento. Anche per questa ragione, i giudici hanno rilevato, nei casi loro rimessi, una grave compromissione del diritto di partecipare alla vita associativa, dal momento che esso era connesso all'esercizio di un diritto di elettorato attivo e passivo.

3. *L'espulsione come disattivazione dell'account*

La coincidenza del provvedimento di espulsione con la disattivazione dell'account rappresenta senza dubbio una significativa innovazione nelle dinamiche della vita di un partito che, per primo, ha usato la rete come strumento di organizzazione.

Il Tribunale di Roma, l'unico a occuparsi di quest'ultimo profilo, ha definito il M5S una *comunità virtuale in Internet*, dotata di una stabile organizzazione e caratterizzata, da un punto soggettivo, dalla piena consapevolezza degli iscritti di aderire a uno scopo comune. Questi elementi sono stati giudicati sufficienti per qualificare il MoVimento come un'associazione non riconosciuta. L'analisi del rapporto tra comunità virtuale - partito - associazione non riconosciuta allontanerebbe questa analisi dal suo obiettivo, data l'ampiezza del quesito interpretativo che essa pone. Si tratta infatti di verificare da una parte, quali sono le condizioni che consentono

dell'espulsione» (p. 34).

⁵ Una valutazione di questo tipo si trova nell'ordinanza 10 aprile 2017 del Tribunale di Genova (in *Giur. it.*, 2017, p. 1886 con nota di MIGNONE) che si è pronunciato sull'esclusione di Marika Cassimatis e della sua lista dalle elezioni comunali: secondo il Tribunale «[...] la cifra democratica del Movimento 5 Stelle è costituita dal fatto che le sue regole statutarie si preoccupano di raggiungere un punto di equilibrio tra il momento assemblear/movimentista (incarnato dal secondo comma dell'art. 4 del "non-statuto" e realizzato con originali forme telematiche) e l'istanza dirigista che viene riconosciuta ed associata a figura di particolare carisma e peso politico per il Movimento, come Beppe Grillo, il quale in seno a tale organizzazione politica cumula in modo non seriamente contestabile la qualità di capo politico, come da Regolamento; e di Garante del Movimento come da Codice Etico».

di classificare un'aggregazione virtuale di utenti come un'associazione non riconosciuta e, dall'altra, di interrogarsi sul valore semantico del termine partito⁶ per stabilire se la sua identificazione nell'associazione non riconosciuta rimanga un'operazione interpretativa attuale e convincente⁷. In questa sede, si può soltanto prendere atto della posizione del Tribunale di Roma che non ha esitato a qualificare la comunità virtuale del M5S come un'associazione non riconosciuta “non ravvisando nelle sue peculiarità comunicative e strutturali circostanze che lo allontanino da tale categoria”⁸.

Il dato interessante da evidenziare è che la natura di comunità virtuale consentita dall'uso della piattaforma produce un effetto diretto e concreto sulla misura dell'espulsione, la quale si sostanzia nella disattivazione dell'account. Si tratta di un provvedimento che, negli ultimi anni, si sta affermando come nuova modalità di intervento unilaterale del gestore della piattaforma nel rapporto con i suoi utenti. L'espressione “modalità di intervento” è qui volutamente generica, dal momento che la sua qualificazione giuridica è diversa a seconda della classificazione del rapporto tra piattaforma e utente.

Vale la pena di accennare ai due casi più rilevanti in questo ambito dal momento che la loro analisi consentirà di verificare se l'espulsione del socio dall'associazione nei casi esaminati possa essere ancora considerata come una forma di risoluzione del contratto associativo e quindi di auto-tutela contrattuale oppure se essa abbia assunto un carattere sanzionatorio e afflittivo.

3.1 *La disattivazione dell'account nelle condizioni generali di eBay*

La sospensione dell'account come esercizio della risoluzione del contratto

⁶ «La ricostruzione del valore semantico del termine partito» è un lavoro difficile (v. G. VECCHIO, *I partiti. Autonomia associativa e regime europeo di democraticità nella partecipazione politica*, in *Tratt. dir. civ. C.N.N.*, Napoli, 2016, p. 23).

⁷ Si consenta il rimando a A. QUARTA, *Il partito politico tra istituzione, contratto associativo e comunità* (in corso di pubblicazione).

⁸ M. BASILE, *Il “Movimento cinque stelle” al vaglio dei giudici civili*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2017, II, p. 250. Questi problemi sembrerebbero superati dalla recentissima costituzione dell'associazione MoVimento 5 Stelle, la quale ha segnato la definitiva formalizzazione della comunità virtuale della piattaforma *movimentocinquestelle.it* nell'omonimo partito. Lo Statuto della nuova associazione ha fatto tesoro delle sentenze qui esaminate, intervenendo con una regolazione particolarmente puntuale dei casi di espulsione e dei tipi di sanzione. Cionondimeno, la costituzione di questa nuova associazione solleva interrogativi e problemi che riguardano in primo luogo, il rapporto che lega il partito all'istituto civilistico dell'associazione non riconosciuta e, in secundis, l'applicazione creativa dell'art. 36 c.c.

per inadempimento del debitore è stata oggetto di due decisioni di tribunali di merito che si sono pronunciati sul rapporto tra la società eBay e due diversi venditori che utilizzavano l'omonima piattaforma digitale per esercitare la propria attività anche nel settore dell'e-commerce.

Con la decisione del 7 luglio 2010, il Tribunale di Messina era chiamato a decidere sulla legittimità di una sospensione dell'account disposta da eBay a seguito di un certo numero di feedback negativi ricevuti dalla società ricorrente, fattispecie che integrava la violazione di alcune clausole del contratto unilateralmente predisposto da eBay e sottoscritto dal ricorrente⁹. La sospensione, decisa per un tempo indeterminato, veniva valutata dal giudice alla stregua di una risoluzione per inadempimento, qualificazione che implicava un'analisi sulla particolare gravità della condotta del debitore.

Secondo il Tribunale, i feedback ricevuti dal ricorrente non consentivano, per quantità e per contenuto, di apprezzare "un grave inadempimento alle regole di eBay", fermo restando che "l'attribuzione all'hoster di un potere di decidere, anche in assenza di qualsiasi valutazione circa la gravità dell'inadempimento, la risoluzione del contratto e la sospensione dell'account, attribuirebbe in realtà allo stesso un potere di recedere unilateralmente dal rapporto, clausola da considerarsi certamente vessatoria e bisognevole quindi di specifica approvazione".

La linea interpretativa del recesso unilaterale appare più netta nella decisione del 30 aprile 2012 del Tribunale di Catanzaro¹⁰. In questo caso, il giudice ha ritenuto che la sospensione non potesse essere qualificata come una risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., dal momento che questa ha natura giudiziale e necessita di un accertamento costitutivo del giudice, laddove, nel caso esaminato, era stata direttamente eseguita dalla parte creditrice. Allo stesso modo, la sospensione non poteva essere considerata come una risoluzione operante in forza di una clausola risolutiva espressa che, per essere validamente apposta nel regolamento contrattuale, richiede "una indicazione specifica delle obbligazioni che devono essere adempiute a pena di risoluzione". Trattandosi di un recesso unilaterale, pertanto, la sospensione doveva essere specificamente regolata da una clausola da sottoporre alla doppia sottoscrizione del debitore, pena la

⁹ La decisione è pubblicata in *Dir. inf.*, 2011, p. 118 ss. con nota di I.P. CIMINO, *Sospensione di account di vendita nel marketplace di eBay, tutela del contratto e della libertà di impresa nel commercio elettronico*, pp. 120-134.

¹⁰ La decisione è pubblicata in *Dir. inf.*, 2012, p. 1174 ss. con nota di G. ARANGUENA, *Sospensione di un account su eBay: il contratto telematico B2B tra accettazione point and click e tutela dell'accesso al mercato del commercio elettronico*, pp. 1181-1202.

sua natura vessatoria e quindi la sua nullità¹¹.

È interessante notare come le due decisioni abbiano inserito la disattivazione dell'account in un contesto più ampio, andando a verificare l'effetto che essa produce all'interno di un mercato in cui eBay si comporta, di fatto, come un oligopolista. Per questa ragione, "la presenza sulla piattaforma di eBay appare indispensabile ai fini della sopravvivenza"¹² della società ricorrente, dato che induce a ritenere che "l'esclusione a tempo indeterminato da eBay non si traduca semplicemente in una mera perdita di clienti, ma abbia un'incidenza molto più pesante che può arrivare sostanzialmente ad escludere l'impresa dal mercato stesso"¹³. Con questo ragionamento, in altre parole, i Tribunali non hanno giudicato la disattivazione dell'account soltanto come una manifestazione di un potere contrattuale, ma come uno strumento di governo del mercato, capace di pregiudicare il posizionamento e l'immagine delle imprese che in questo sono attive.

Le decisioni dei Tribunali aditi ai sensi dell'art. 700 c.p.c. hanno ordinato a eBay la riattivazione dell'account dei ricorrenti, con un provvedimento consistente in un obbligo di fare infungibile, *ex art. 614 bis c.p.c.*

3.2 *La disattivazione dell'account dei prestatori di servizi*

La nuova frontiera della diffusione delle piattaforme digitali è rappresentata dal loro uso nell'ambito della c.d. sharing economy. L'acquisto di beni e servizi è, anche in questo caso, subordinato all'accettazione delle condizioni generali e dei termini predisposti dal soggetto gestore della piattaforma che, pertanto, abilita le credenziali che consentono all'utente di entrare in questo nuovo mercato.

Come noto, i servizi e i beni offerti per il tramite della piattaforma sono eseguiti e condivisi dai c.d. prestatori di servizi, figure ibride che faticano a essere ricondotte alla definizione del professionista o del consumatore contenuta nel codice del consumo. Vi è grande incertezza nel dibattito in dottrina circa il più corretto inquadramento delle piattaforme e, in particolare, del loro rapporto con i prestatori di servizi: questo, infatti,

¹¹ Si tratta di rapporti B2B per i quali non trova applicazione né la disciplina del codice del consumo né le regole in materia di subfornitura. La doppia accettazione di clausole vessatorie deve essere analizzata tenendo conto della modalità di sottoscrizione di un contratto telematico, basata sul c.d. *point and click*. Le note che accompagnano le decisioni in esame si soffermano sui problemi connessi a tale questione. V. *supra*, nt. 8 e 9.

¹² Trib. Messina, 7 luglio 2010, cit., p. 119.

¹³ Trib. Catanzaro, 30 aprile 2012, cit., p. 1180.

può essere descritto a partire da un modello triangolare, che assegna alla piattaforma un ruolo di intermediazione e quindi una posizione distinta (per forma e sostanza) da quella del prestatore di servizi, oppure applicando uno schema bilaterale. Questa seconda soluzione segnala la natura meramente apparente della distinzione tra piattaforma e prestatore, dal momento che i servizi offerti dalla prima, tipici di un intermediario della società dell'informazione, sono soltanto accessori al servizio principale che è quello di cui beneficia l'utente tramite la prestazione materialmente eseguita dal prestatore di servizi. Ciò vuol dire che il rapporto tra piattaforma e prestatore potrebbe essere caratterizzato da indici di subordinazione tipici di un rapporto di lavoro e, quindi, di una dipendenza del secondo dalla prima¹⁴.

La questione, qui evidentemente ridotta ai minimi termini, fatica a trovare una chiara definizione e, soprattutto, un inquadramento univoco e generale, date anche le forti differenze che separano le piattaforme digitali. Il caso più eclatante rimane il rapporto che lega la società Uber ai suoi drivers che, finora, è stato ricondotto in ordinamenti diversi allo schema del lavoro subordinato da tre diverse autorità giudiziarie¹⁵. Nel mercato unico europeo, manca un'opinione condivisa e, probabilmente, la sentenza della Corte di Giustizia sul caso *Uber Belgium v. Taxi Radio Bruxellois* (C-526/15) rappresenterà un definitivo spartiacque, dal momento che proprio la qualificazione del ruolo dei drivers costituisce una delle questioni centrali rimesse al giudice dell'Unione.

Ad ogni buon conto, gli autori che sostengono l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato, qualificano come licenziamento la disattivazione dell'account che la piattaforma può disporre unilateralmente. Essa infatti "blocca di fatto l'accesso del lavoratore alla piattaforma e la possibilità stessa di ricevere i compiti da eseguire"¹⁶. Gli effetti della misura sono generalmente immediati e si realizzano anche in assenza di una preventiva comunicazione scritta al prestatore di servizi/lavoratore e, quindi, di una motivazione del licenziamento.

La disattivazione dell'account è stata utilizzata nel senso ora descritta

¹⁴ Si consenta il rinvio a A. QUARTA, *Il ruolo delle piattaforme digitali nell'economia collaborativa*, in *Contr. e impr. Europa*, 2017, p. 554 ss.

¹⁵ Si tratta dei casi *Berwick* (Case No. 11-46739 EK) giudicato dalla California Labor Commission; *Douglas O' Connor v. Uber Technologies, Inc.* (C-13-3826 EMC, 2015), una class action decisa dalla United States District Court Northern District Of California; *Aslam, Ferrar & others v. Uber* (case 2202550/2015), deciso dal Tribunale del lavoro di Londra.

¹⁶ M. BIRGILLITO, *Lavoro e nuova economia: un approccio critico. I molti vizi e le poche virtù dell'impresa Uber*, in *Labour & Law Issues*, 2,2, 2016, pp. 72-73. Il saggio è disponibile online all'indirizzo <https://labourlaw.unibo.it/article/view/6491>.

da Uber, TaskRabbit e, in Italia, dall'azienda che gestisce la piattaforma Foodora, un servizio di consegna di pasti a domicilio eseguito da fattorini in bicicletta (i c.d. riders)¹⁷. Nella prassi delle aziende citate, la cancellazione delle credenziali può essere disposta sulla base di feedbacks negativi degli utenti del servizio che segnalano la scarsa qualità della performance del prestatore di servizi¹⁸ oppure per un comportamento di quest'ultimo contrario alle indicazioni della piattaforma o al codice di comportamento. Così in alcuni casi, Uber ha subordinato la riattivazione dell'account del driver alla partecipazione a un corso di nuova formazione¹⁹.

Non vi è dubbio che la decisione di mettere fine al rapporto con il prestatore di servizi sia esclusivamente rimessa alla piattaforma. Essa disattiva l'account esercitando un esteso "right to control" che si sostanzia anche nella definizione di standard di qualità dell'esecuzione del servizio con cui valutare le recensioni e i ratings degli utenti²⁰. A tal riguardo, soltanto, la qualificazione della relazione tra piattaforma e prestatore come rapporto di lavoro subordinato autorizzerebbe la definizione della disattivazione dell'account come una nuova forma di licenziamento. Il discorso, tuttavia, potrebbe anche essere rovesciato e la cancellazione delle credenziali intesa come un indice di subordinazione da cui eventualmente desumere l'esistenza di un rapporto di dipendenza.

Ad ogni modo, la diffusione della new economy e di legami virtuali rende la disattivazione dell'account lo strumento sufficiente per decretare unilateralmente la fine di un rapporto contrattuale: è chiaro che, nei casi in cui questo integri gli estremi di un rapporto di lavoro subordinato, l'unilateralità consacrata dalla tecnologia incorra nel rischio di contrastare con i principi e le tutele del diritto del lavoro, tornando a configurare il licenziamento come l'espressione, anche arbitraria, della volontà dell'impresa.

¹⁷ Trib. Torino, 7 maggio 2018, n. 778, ha respinto la domanda dei riders di accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato nei confronti di Foodora e, pertanto, ha escluso le domande relative alla nullità, l'inefficacia e l'illegittimità del licenziamento. Vale la pena di sottolineare che la piattaforma Foodora non abilita rapporti di economia collaborativa, ma si muove nel campo della c.d. gig economy.

¹⁸ A. ALOISI, *Commoditized Workers: Case Study Research on Labor Law Issues Arising from a Set of "On-Demand/Gig Economy" Platforms*, in 37 *Comparative Labor Law Journal & Policy Journal* (2015-2016), p. 674.

¹⁹ J. PRASSL, M. RISAK, *Uber, TaskRabbit, and Co.: Platforms as Employers? Rethinking the Legal Analysis of Crowd Work*, in 37 *Comparative Labor Law Journal & Policy Journal* (2015-2016), p. 638.

²⁰ B. SACHS, *Uber and Lyft: Customer Reviews and the Right-to-Control*, disponibile on line all'indirizzo <https://onlabor.org/uber-and-lyft-customer-reviews-and-the-right-to-control/>.

4. *Una nuova natura per l'espulsione?*

Negli esempi discussi, la disattivazione dell'account è stata qualificata come strumento per porre termine a un rapporto di lavoro e quindi come una nuova forma di licenziamento, mentre, nei casi che coinvolgevano eBay, essa è stata considerata un recesso unilaterale *ad nutum*, ammissibile soltanto se correttamente visionato e accettato, con il meccanismo della doppia sottoscrizione, dalla parte debitrice.

Tornando alla disattivazione che ha realizzato l'espulsione dell'iscritto dal MoVimento Cinque Stelle, vale la pena di sottolineare una particolarità del provvedimento adottato dal partito. Infatti, esso ha avuto l'effetto di impedire la partecipazione alle primarie per la scelta dei candidati del MoVimento alle elezioni comunali di Roma e Napoli e alle elezioni della Regione Sicilia. Pertanto, l'espulsione ha colpito l'esercizio di un diritto di elettorato attivo e passivo e, soprattutto, la partecipazione dell'iscritto a un evento che non solo è particolarmente importante per la vita del MoVimento, ma è anche straordinario, non rappresentando un momento ordinario della vita associativa²¹.

Questo elemento consente di capire facilmente la linea di confine su cui il provvedimento di espulsione si colloca. Infatti, da una parte, esso protegge l'associazione e quindi la prosecuzione delle attività che consentono il raggiungimento del suo scopo sociale; dall'altra, assume carattere sanzionatorio ogniquale volta sia diretto a punire l'associato che abbia posto in essere dei comportamenti contrari alle regole dello statuto o comunque capaci di screditare e mettere in cattiva luce l'associazione.

I due significati che possono essere attribuiti all'espulsione assumono una precisa descrizione giuridica: l'obiettivo di protezione consente di qualificare il provvedimento come una misura di autotutela contrattuale per l'ente che non intenda proseguire il rapporto con uno dei suoi componenti: essa, pertanto, è legittimata dall'esistenza dello stesso contratto associativo. La finalità punitiva, invece, iscrive l'espulsione nell'elenco delle pene private, considerandola una sanzione di carattere afflittivo.

La dottrina non ha raggiunto un consenso unanime sul corretto inquadramento della espulsione. Francesco Galgano, muovendo dalla natura contrattuale del rapporto associativo, ravvisava nell'art. 24 c.c. una norma imperativa che ammetteva una causa di risoluzione del

²¹ Così anche, G. VECCHIO, *I partiti. Autonomia associativa e regime europeo di democrazia nella partecipazione politica*, cit., p. 174 che sviluppa l'idea a proposito di una sospensione anche di breve durata.

contratto ai sensi dell'art. 1372 c.c.²² I gravi motivi richiesti per avere un provvedimento legittimo segnalano, secondo l'autore, l'esistenza di un diritto alla permanenza nell'associazione che protegge l'iscritto da esclusioni irragionevoli e non motivate. Inoltre, la gravità del motivo corrisponde alla non scarsa importanza dell'inadempimento, necessaria per aversi la risoluzione, ed è rintracciabile in quel comportamento dell'associato che viola le regole statutarie o quel dovere di collaborazione che lega gli iscritti alla realizzazione dello scopo comune.

Una simile descrizione dell'espulsione è, ovviamente, strettamente collegata all'opzione contrattualista scelta da Galgano e opposta a quella ricostruzione che, a partire dalla pluralità degli ordinamenti giuridici e dalla dottrina tedesca²³, vedeva nell'associazione un'istituzione e nell'espulsione il prodotto dell'esercizio di un potere disciplinare. Si tratta della posizione sostenuta da Pietro Rescigno nel suo saggio *La giustizia interna nelle associazioni private*, con cui l'autore recensiva il libro di Ulrich Meyer-Cording del 1957²⁴. L'espulsione è definita senza alcuna incertezza come una pena che ha la funzione di mantenere la disciplina interna dell'associazione e che trova nella casistica - che lo statuto dovrebbe stabilire - e nei gravi motivi imposti dalla legge, i limiti per evitare che il provvedimento sia usato da una maggioranza come un'arma contro il singolo iscritto. In questi casi, la condotta dell'ente deve essere valutata in termini di abuso e di eccesso di potere, in conformità alla sua natura di istituzione. Secondo Rescigno, pertanto, l'espulsione ha una natura preventiva e retributiva e non ha come obiettivo quello di spingere il debitore all'adempimento; anche per questa ragione, essa non si trasforma in uno strumento finalizzato a ottenere un risarcimento del danno²⁵.

²² F. GALGANO, Sub art. 24, in *Comm. c.c. Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 1969 (2ª ed. 2006), p. 323. Di questo avviso anche M.V. DE GIORGI, *In tema di delibere di associazione non riconosciuta*, in *Giur. it.*, 1974, I, p. 795 e C.M. BIANCA, *Le autorità private*, Napoli, 1977. V. *infra*.

²³ La posizione istituzionalista era difesa soprattutto da W. CESARINI SFORZA, *Il diritto dei privati*, Milano, 1963, p. 41 ss. e p. 60 ss. e da S. ROMANO, *L'ordinamento giuridico*, 2ª ed., Firenze, 1945, p. 63 ss.

²⁴ P. RESCIGNO, *La giustizia interna nelle associazioni private*, in ID., *Persona e comunità*, Padova, 1987, p. 125. Sul potere disciplinare esercitato dal partito politico, v. P. PISACANE, *Il potere disciplinare dei partiti politici nei confronti degli iscritti: fondamento e limiti*, in P. PERLINGIERI (a cura di), *Partecipazione associativa e partiti politici*, Napoli, 1993, p. 235 ss.

²⁵ Oltre a queste posizioni, vale la pena di ricordare M. BASILE, *L'intervento dei giudici nelle associazioni*, Milano, 1975, che sostiene la natura autonoma dell'espulsione; e G.F. MANCINI, *Prime osservazioni sul recesso straordinario*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1969, p. 79 ss. e G. GABRIELLI, *Recesso e risoluzione per inadempimento*, *ivi*, p. 726 ss. qualificano l'espulsione dell'associato come un recesso unilaterale dell'associazione.

La giurisprudenza, nelle decisioni con cui ha sindacato la legittimità dell'espulsione di un associato dall'associazione, ha aderito all'opzione contrattualista e, di conseguenza, ha preferito ragionato nei termini di risoluzione del contratto associativo. L'approccio istituzionalista ha vissuto un progressivo declino nella classificazione delle associazioni ma anche dei partiti, i quali sono ricondotti all'associazione non riconosciuta disciplinata dall'art. 36 c.c. L'inquadramento civilistico ha quindi prevalso su una impostazione di carattere pubblicistico, per ragioni sistematiche - la parabola dell'ordinamento sportivo dimostra l'essenzialità del riconoscimento legislativo - e per ragioni sociali, connesse all'indebolimento dei partiti tanto in termini di base, di fiducia e di militanza, tanto di capacità di determinare la linea politica del paese, ruolo che ormai condividono con numerosi poteri privati.

Se questo è vero, non si può però fare a meno di notare come il discorso istituzionalista trovi un nuovo terreno fertile proprio nella diffusione delle *communities* virtuali che si formano grazie e all'interno di piattaforme digitali. Esse sono dotate di proprie regole e di codici di comportamento, di sanzioni, organi di giustizia interna e meccanismi di *enforcement*²⁶, tutti elementi che - secondo alcuni autori - qualificano le *communities* come ordinamenti autonomi che si auto-regolano e che, pertanto, non richiedono un intervento del legislatore²⁷.

I casi di espulsione dal M5S mescolano le due questioni affrontate fin qui: da una parte, vi è una piattaforma che costruisce l'organizzazione del partito e la comunità di riferimento che è, prima di tutto, virtuale; dall'altra, questa differenza prodotta dall'uso della rete e della tecnologia non è sufficiente per scardinare la qualificazione della comunità virtuale MoVimento Cinque Stelle come un'associazione non riconosciuta.

L'uso dell'espulsione, in questo scenario, può forse fornire alcuni elementi utili, sebbene - vale la pena di sottolinearlo nuovamente - i tribunali di Roma, Napoli e Palermo non abbiano esitato a inscrivere il provvedimento nell'ambito dei rimedi propri di un contratto associativo. Nei casi esaminati, i motivi che avevano portato il Capo Politico a deliberare l'espulsione non possono essere ricondotti a precise condotte tipizzate nel non-statuto; soltanto nella decisione napoletana - che, come detto, si è però arrestata a un controllo di legittimità formale del procedimento - i fatti contestati agli espulsi chiamavano direttamente in causa un comportamento specificamente vietato nel non-statuto, ossia l'iscrizione degli espulsi ad altri

²⁶ F. ASTONE, *L'enforcement privato in Italia*, in *Annali it. dir. autore AIDA*, 2014, p. 59 ss.

²⁷ M. COHEN, A. SUNDARARAJAN, *Self-Regulation and Innovation in the Peer-to-Peer Sharing Economy*, in *82 The University of Chicago Law Review Dialogue* (2015), p. 116 ss.

partiti e movimenti²⁸. Inoltre, non è completamente priva di fondamento la percezione che le espulsioni operate dal MoVimento abbiano avuto una finalità preventiva e retributiva, se si considera la vicinanza temporale tra la loro deliberazione e lo svolgimento delle primarie online, colpendo il diritto di elettorato attivo e passivo dell'iscritto.

Sulla base di questi elementi, si può sostenere che ci siano buone ragioni per attribuire carattere afflittivo alle espulsioni deliberate dal MoVimento Cinque Stelle e, in questo scenario, la facilità dell'esecuzione della misura, garantita dalla rete e dalla tecnologia, consente di superare quel giudizio morale che accompagna la pronuncia di esclusione ma non la decisione di risolvere il contratto²⁹.

Questi episodi, accreditando come concreta la possibilità che l'espulsione del socio assuma un carattere afflittivo, rendono particolarmente attuali gli insegnamenti di Cesare Massimo Bianca che preferiva l'opzione contrattualista proprio perché l'esercizio del potere disciplinare può non soltanto entrare in contrasto con un principio di parità reciproca che governa i rapporti associativi, ma anche esporre il singolo agli abusi della maggioranza³⁰.

Del resto, l'espulsione rappresenta il momento in cui il singolo associato è esposto al gruppo e, potenzialmente, a meccanismi di soggezione, ragion per cui è necessario precisare i confini che presiedono l'adozione della misura, attraverso dispositivi di tutela che attengono il procedimento e che devono riflettersi anche sull'impianto dello statuto nella forma di precise indicazioni dei motivi fondativi dell'esclusione.

Questa attenzione ai meccanismi di tutela non conosce eccezioni, neppure di fronte a soluzioni organizzative e modalità di esecuzione dell'espulsione che cambiano grazie all'uso della rete. La tensione, indicata da Bianca, tra autonomia e libertà nelle autorità private resta pertanto il filo conduttore nell'esame delle tecniche di organizzazione dei gruppi umani.

Se la disattivazione dell'account rappresenta la nuova frontiera dell'espulsione del socio, diventa allora necessario ricostruire i significati giuridici che essa può assumere, al fine di individuare con precisione gli standard di tutela a cui fare riferimento.

²⁸ Sebbene, a essere precisi, si trattasse di iscrizione a un gruppo Facebook che sosteneva una lista che intendeva presentarsi alle comunali diversa dal MoVimento Cinque Stelle.

²⁹ P. RESCIGNO, *La giustizia interna nelle associazioni private*, cit., p. 129.

³⁰ C.M. BIANCA, *Le autorità private*, cit., p. 25.

